



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il giudice, sciogliendo la riserva, rileva che:

nella memoria difensiva il **A** afferma di avere adempiuto regolarmente ai propri obblighi di liquidatore, pur con ridotti margini di operatività per l'assoluta indisponibilità di risorse economiche da parte di s.r.l. **E**

L'attività di liquidazione descritta dal **A** è consistita nel conferimento a due società di recupero crediti (la ditta **B** e la s.r.l. **C**

dell'incarico di recuperare i crediti sociali (doc. 3 e 4 del resistente); nella transazione stipulata con il debitore **D** quanto alle pregresse pendenze e nella stipulazione con lo stesso di un contratto di vendita di parte del magazzino (doc. 6, 6 bis e 7), altra parte del quale è stato venduto a s.r.l. **E** (doc. 9); nella attività di accertamento delle mancanze di parti di magazzino allocate in un container presso la società s.p.a. **F** (doc. 10). Il **A** ha anche affermato di avere ottenuto la sospensione di un'istanza di fallimento proposta contro s.r.l. **E** incaricando l'Avv. **G** e raggiungendo un accordo transattivo.

Nulla invece ha obiettato il **A** quanto al mancato recupero del credito verso s.r.l. **G** e n quanto al mancato adempimento degli obblighi di informazione del socio di minoranza che si era attivato ex art. 2476 c.c..

All'udienza di discussione del ricorso del 9.3.2015 è emerso, anche dalle dichiarazioni del **A** che la transazione con il debitore **D** è avvenuta con uno stralcio del 25% degli importi dovuti; che la vendita al medesimo di parte del magazzino ha generato un credito verso **D** pari a circa 70-80 mila euro, che andrà versato in rate di €. 3.000,00 mensili, che il **A** ha affermato destinati a tacitare l'istanza di fallimento proposto contro s.r.l. **E** avanti al Tribunale di Vicenza (circostanza non resa nota alla ricorrente, per affermazione dello stesso **A**) e che il rimborso del



credito IVA, ipotizzato come oggetto di attività liquidatoria è attualmente bloccato (cfr. processo verbale di udienza dell'8.4.2015).

Rileva il Tribunale che le difese del resistente e le dichiarazioni rese all'udienza del 8.4.2015 non hanno superato il "fumus boni iuris" circa le omissioni di informazioni e delle importanti iniziative indicate nel decreto 9.3.2015 ed hanno, di contro, evidenziato la pochezza e l'inconsistenza pratica degli atti di liquidazione illustrati dal **A** e la scarsità della successiva attività svolta per renderli efficaci.

Gli incarichi a **B** ed alla s.r.l. **C**, infatti, a parte l'incompletezza delle indicazioni della documentazione (rilevata dal curatore speciale della società nella memoria di costituzione 8.4.2015), non risultano accompagnati da alcuna attività del liquidatore di controllo o incentivazione dei recuperi, né da risultati concreti, pur risalendo gli incarichi a fine dicembre 2013 ed a luglio 2014 essendo quindi fondata l'osservazione della società che il liquidatore avrebbe dovuto, quantomeno, provvedere direttamente ad una preventiva diffida dei singoli debitori di **E** ed a contatti diretti, quantomeno con i creditori più importanti, per recuperare o transigere i crediti.

La vendita di beni del magazzino a **D** per l'ingente importo di 70-80 mila euro è incongrua con una sollecita ed efficace attività di liquidazione, posto che il pagamento del debito richiederà, per l'importo dello stesso e delle rate (€ 3.000,00 mensili), un lungo periodo di tempo, senza considerare che **D** era già in precedenza moroso (circostanza che toglie affidabilità ai pagamenti); né risulta che il **A** si sia attivato contro la morosità dell'altro acquirente di parte del magazzino s.r.l. **E**, che, per indicazione dello stesso ricorrente, non ha ancora pagato (vedi punto 7 dell'a memoria difensiva).

E' fondata, infine, quantomeno sotto il profilo del "fumus boni iuris", la censura della società circa l'inadeguatezza delle vendite del magazzino, alla luce della precisazione del **A** che il magazzino è stato valutato in ottica liquidatoria e la prospettiva di continuità aziendale è frutto di mero errore materiale dell'ultimo bilancio (punto 12 della memoria difensiva), essendo quindi fondato il dubbio che "se l'importo delle rimanenze indicato in bilancio (€ 2.416.355,00) indica effettivamente il valore delle rimanenze in un'ottica liquidatoria...sembra censurabile il comportamento del liquidatore che ha venduto (senza garanzie e con lunghe dilazioni di pagamento) a prezzi vili le rimanenze di magazzino".

Con riferimento alla mancata informazione del socio di minoranza ex art. 2476 comma 3 c.c. il **A** si è limitato ad affermare di avere messo a disposizione la documentazione presso il suo ufficio a Parma, ma la corrispondenza allegata dalla ricorrente e richiamata nel decreto 9.3.2015 evidenzia un comportamento dilatorio e di disinteresse del liquidatore per le esigenze della ricorrente ed, ed anche della società in liquidazione, che ancora mantiene la sede originaria, con conseguenti difficoltà per lo stesso liquidatore di accedere direttamente alla corrispondenza.



Si deve concludere quindi che le argomentazioni del Δ non superano le censure al suo operato ravvisate, sotto il profilo del “fumus”, quale fondamento del provvedimento cautelare di revoca e che permangono, d'altra parte, le ragioni già indicate quanto al “periculum in mora”, collegate al danno derivante dall'inerzia e dalla scarsa trasparenza di comportamento e collaborazione con i soci del Δ
P.Q.M.

visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c. e art. 2476 3° comma c.c.;
conferma il provvedimento del 9.3.2015.

Venezia, 10/04/2015

il Giudice

Dr. Manuela Farini

